

nell'adunanza del 27 maggio 2008;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti 12 luglio 1934, n. 1214;

visto l'art. 100, 2° comma, della Costituzione, che prevede la partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria;

viste le leggi 21 marzo 1958, n.259 e 14 gennaio 1994, n. 20;

visto l'art. 2, comma 138, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha costituito l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca – ANVUR, "con personalità giuridica di diritto pubblico" e con attribuzioni anche di indirizzo, coordinamento e vigilanza dei nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca, in sostituzione dei pregressi organismi di valutazione esterna (soppressi contestualmente alla effettiva operatività dell'Agenzia, per effetto del comma 141 dello stesso art. 2);

visto il comma 140, del predetto art. 2, che ha demandato ad apposito regolamento, sia la disciplina sulla struttura ed il funzionamento dell'Agenzia secondo principi di autonomia (organizzativa, amministrativa e contabile), sia quella sulla nomina dei componenti dell'organo direttivo (da scegliere anche tra qualificati esperti stranieri), nonché il successivo comma 142, che ha posto gli oneri annui di funzionamento a carico del bilancio dello Stato;

visto il D.P.R. 21 febbraio 2008, n. 64, che emana il sopra indicato regolamento, il quale, tra l'altro, determina l'assetto degli organi (Presidente, Consiglio direttivo e Collegio dei revisori dei conti), sottopone l'Agenzia al controllo sulla gestione da parte della Corte dei conti e dispone che gli oneri di funzionamento sono iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca;

considerato che la nuova Agenzia – come si desume anche dal parere del Consiglio di Stato (Sez. consultiva atti normativi, Adunanza 27 agosto 2007), richiamato nelle premesse del citato D.P.R. in data 21 febbraio 2008 – è soggetto individuato con normativa di rango primario e quindi pari a quella generale delle Agenzie di cui al decreto legislativo n. 300 del 1999 e che tale normativa sopravvenuta è volta a delineare una diversa e speciale cornice dell'organismo, a ragione della peculiarità delle funzioni ad esso contestualmente attribuite (richiedenti non solo un più alto grado di autonomia rispetto al Ministero vigilante, dati i compiti di valutazione della qualità delle attività svolte dagli atenei e dagli enti di ricerca, ma altresì una struttura di conseguenza adeguata, idonea anche ai fini di rappresentanza verso la comunità scientifica nazionale ed internazionale, in particolare assicurata dal Presidente e dal Consiglio direttivo, ed ancora la presenza di un Direttore, per la necessaria individuazione delle responsabilità della gestione);

ritenuta pertanto la oggettiva differenziazione dell'Agenzia dal modello ordinario delle agenzie ministeriali – prive, tra l'altro, della figura del Presidente ed amministrata da un collegio a composizione interna – correlata alla sua costituzione con disposizioni primarie di natura speciale e per lo svolgimento di peculiari compiti specifici e, altresì, la sussistenza dei requisiti tipici dell'ente pubblico di livello nazionale, desumibile dall'intero quadro normativo, anche secondario ed in particolare dall'autonomia ad essa riconosciuta e dall'ordinamento dettato per gli organi;

visto che la medesima Agenzia fruisce di contributi ordinari annui, per il funzionamento, a carico del bilancio dello Stato e che lo stesso regolamento emanato con D.P.R. 21 febbraio 2008 ne dispone la sottoposizione al controllo della Corte dei conti;

considerato che nella acclarata natura di ente pubblico nazionale e nelle fonti e modalità di finanziamento si riscontrano i presupposti contemplati per l'esercizio del controllo in base alla legge n. 259 del 1958 e, per il caso di specie, secondo le forme preordinate per gli enti di cui agli artt. 2 e 3 della stessa legge e che il provvedimento di sottoposizione al controllo di cui al predetto art. 3 resta assorbito da quello di rango

sovraordinato, emanato con D.P.R. 21 febbraio 2008, peraltro previa delibera del Consiglio dei Ministri;

ritenuto quindi che occorre attivare, nei confronti dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, il controllo della Sezione e procedere alla deliberazione della consueta determinazione sui conseguenti adempimenti prescritti dalla ripetuta legge n. 259 del 1958, coordinando le norme di cui l'Agenzia è oggetto – fermi restando i termini dalle stesse stabiliti – con le preesistenti ed in particolare con quelle racchiuse nell'art. 16 del T.U. n. 1214/1934, precedentemente menzionato;

udito il relatore Cons. Antonio Ferrara;

D E T E R M I N A

I – Il controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) – di seguito, per brevità, Agenzia o Ente – previsto dalle leggi in premessa, viene esercitato secondo le modalità stabilite dalle disposizioni nelle stesse contemplate ed in particolare da quelle preordinate per gli enti di cui agli artt. 2 e 3 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

II – Nel termine di giorni trenta dalla comunicazione della presente, per quelli già in vigore, e dalla rispettiva data, per quelli che sopravverranno, l'Agenzia dovrà comunicare alla Corte:

A) i provvedimenti normativi e gli atti amministrativi di qualsiasi natura che comunque concernano:

- 1) fini istituzionali, la struttura, l'ordinamento ed il funzionamento dell'Ente, nonchè la composizione dei suoi organi;
- 2) la disciplina dei servizi e della contabilità, gli atti organizzativi del sistema dei controlli interni e le relative relazioni;
- 3) la disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale;

4) le fonti di entrata, ordinarie, straordinarie, occasionali.

Dovranno, inoltre, essere alla Corte comunicati, entro il termine di quindici giorni dalla loro formazione, dal loro perfezionamento o dalla loro ricezione:

B) gli atti e documenti relativi alla gestione finanziaria, quali:

- 1) - i bilanci preventivi e loro variazioni, insieme con le rispettive relazioni ed i programmi di attività annuali e pluriennali;
- 2) - le deliberazioni relative ad operazioni eccedenti l'ordinaria amministrazione;
- 3) - i conti consuntivi con i relativi allegati, corredati delle relazioni degli organi di amministrazione e di revisione nonchè le relazioni eventualmente presentate dall'organo di revisione o dai singoli componenti di esso all'Amministrazione dell'Ente nel corso dell'esercizio;
- 4) - i verbali redatti dal Collegio dei revisori dei conti, nonchè le relazioni dal Collegio stesso indirizzate ad organi diversi da quelli di amministrazione dell'Ente;
- 5) - le relazioni eventualmente presentate da singoli componenti dello stesso Collegio dei revisori dei conti alle Amministrazioni da essi rappresentate;
- 6) - le direttive impartite dai Ministeri aventi funzioni di vigilanza o comunque ingerenza nella gestione dell'Ente;
- 7) - i provvedimenti ministeriali emessi nell'esercizio di dette funzioni e, in ogni caso, quelli che abbiano ad oggetto i bilanci di previsione e relative variazioni, ed i conti consuntivi.

III - Alla trasmissione degli atti indicati nel precedente paragrafo sono tenuti:

- a) l'Agenzia, per i provvedimenti e gli atti di cui alla lettera A ed ai nn. 1, 2, 3 della lettera B;
- b) il Collegio dei revisori dei conti per gli atti di cui alla lettera B, n. 4;
- c) i Ministeri competenti per gli atti di cui alla lettera B, nn. 5, 6 e 7;

IV - Nei termini fissati dall'art. 4 della legge 21 marzo 1958, n. 259, per l'invio alla Corte dei documenti ivi previsti, debbono esaurirsi - indipendentemente da più ampi termini che siano stabiliti nelle norme istituzionali degli enti - tutte le procedure relative alle deliberazioni sui conti consuntivi o sui bilanci di esercizio, nonché alla approvazione ministeriale, in quanto prescritta.

V - Al magistrato della Corte dei conti delegato al controllo, a norma dell'art. 2 della legge n. 259 del 1958, compete, in qualunque momento, di acquisire atti e documenti e di assumere informazioni e notizie necessarie per l'esercizio del controllo, nonché di rilevare dati - all'uopo occorrenti - dagli atti, registri e documenti dell'Ente, e di esercitare i poteri di cui all'art. 3, comma 8, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

VI - Ordina che copia della presente determinazione sia inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'università e della ricerca, al Ministero dell'economia e delle finanze, all'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR).

ESTENSORE
Antonio Ferrara

PRESIDENTE
Mario Alemanno

Depositata in Segreteria il 30 maggio 2008.